

**Foglio Informativo**

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari  
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)

1.3.7 – Prodotti della Banca – Servizi – Servizi Diversi

**CREDITO SU PEGNO**

**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

**BIVERBANCA S.p.A.**

Via Carso 15 - 13900 Biella

Numero verde 800.06.63.45

(e-mail [biverbk@biverbanca.it](mailto:biverbk@biverbanca.it) / sito internet [www.biverbanca.it](http://www.biverbanca.it)).

N. iscrizione Albo delle Banche presso la Banca d'Italia 5239 – Codice Banca 06090.5 - Codice Gruppo 06085.5

Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Biella: 01807130024

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. Gruppo Cassa di Risparmio di Asti.

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Capitale Sociale € 124.560.677,00 Riserve € 67.616.544,70

**CHE COS'E' IL CREDITO SU PEGNO**

Si tratta di un prestito che la Banca può accordare a tutte le persone fisiche a fronte di necessità di carattere straordinario e contingente previa costituzione in pegno di determinati beni mobili.

La concessione del prestito non prevede alcuna indagine amministrativa o patrimoniale. L'importo concedibile, infatti, è commisurato al valore di stima della cosa offerta in pegno, stima che viene effettuata sulla base del valore commerciale dei beni, salva la facoltà della Banca di rifiutare il prestito qualora vi sia motivo di ritenere che le cose offerte in pegno siano di provenienza illegittima.

Il tasso di interesse e gli oneri accessori (spese di custodia e assicurazione) sono fissi per tutta la durata del prestito. Il cliente può comunque richiedere il riscatto anticipato del prestito previo pagamento del capitale e degli interessi e oneri accessori calcolati sul periodo di effettiva fruizione del prestito.

**Rischi specifici legati alla tipologia di contratto**

Tra i principali rischi, va tenuto presente:

- in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita con il pegno, la banca può far vendere il bene dato in garanzia.
- utilizzo fraudolento da parte di terzi della polizza di pegno, nel caso di smarrimento o sottrazione. Pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia della polizza di pegno.

**PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**

<b>Oggetto del pegno</b>	ORO
<b>Durata</b>	6 mesi rinnovabili al massimo due volte
<b>Commissioni per denuncia di smarrimento, sottrazione o distruzione di polizze di pegno</b>	€ 60,00
<b>Tassi applicati</b>	
- su operazioni fino ad € 250	8,50%
- su operazioni complessive oltre € 250	9,00%
<b>Interessi di mora</b>	
Conteggiati a partire dall'undicesimo giorno di ritardo : punti in più del tasso nominale applicato	2%
Calcolo interessi effettuato con riferimento al divisore anno civile.	

**Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di credito su pegno, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca [www.biverbanca.it](http://www.biverbanca.it)

**ESTINZIONE ANTICIPATA E RECLAMI****Estinzione anticipata dei prestiti**

I prestiti possono essere estinti prima della scadenza, con conseguente riscatto e ritiro degli oggetti costituiti in pegno.

**Reclami e sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie**

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca, Servizio Compliance e Customer Care, Via Carso 15 – 13900 BIELLA, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Inoltre, anche in relazione all'obbligo sancito dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, è possibile, ai sensi del richiamato art. 5, comma 5, sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal contratto ai seguenti organismi, in funzione della loro specializzazione sulla materia bancaria e finanziaria:

- Arbitro Bancario Finanziario, sistema di risoluzione delle controversie istituito ai sensi dell'art. 128- bis del d.lgs. 385/93 (Testo Unico Bancario), secondo le modalità indicate nella "Guida Pratica ABF", reperibile sul sito web [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), presso le filiali della Banca oppure sul sito [www.biverbanca.it](http://www.biverbanca.it) (Attivabile solo dal cliente);
- Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dall'Associazione Conciliatore Bancario Finanziario, secondo le modalità previste nel "Regolamento di procedura per la conciliazione", reperibile sul sito web [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), presso le filiali della Banca oppure sul sito [www.biverbanca.it](http://www.biverbanca.it).

Il Procedimento di mediazione potrà essere esperito presso organismi diversi da quelli sopra indicati, iscritti nell'apposito Registro presso il Ministero di Giustizia, purché precipuamente specializzati in materia Bancaria/Finanziaria. Eventuali ulteriori diversi organismi potranno essere aditi purché graditi ad entrambe le parti.

**LEGENDA**

**Pegno:** garanzia a favore della Banca costituita su beni mobili del cliente consegnati alla Banca.

**Riscatto:** rimborso del prestito comprensivo di capitale, interessi e oneri accessori con ritiro dell'oggetto dato in pegno.